



# PIERO DELBOSCO

## VESCOVO DI CUNEO-FOSSANO

---

007-2024 – 5 giugno 2024

### DECRETO GENERALE SULLE PROCEDURE E SUI TEMPI DELLA RIFORMA DELLE PARROCCHIE

Il Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano 2021-2022, alla costituzione 28, ha chiesto di «pensare all'accorpamento anche giuridico degli enti parrocchiali, salvaguardando la cura per le piccole comunità». Inoltre, alla costituzione 54 ha stabilito di studiare «i percorsi tecnici necessari per sgravare dalle incombenze amministrative gestionali i sacerdoti che sono parroci o legali rappresentanti di altri enti ecclesiastici».

Dopo aver consultato tutti i parroci, in assemblee zonali a cui hanno partecipato pure i loro collaboratori sacerdoti, diaconi, religiosi e laici; sentito più volte il Consiglio presbiterale e ricevuto da esso un voto sulle singole questioni in discussione; convinto che la struttura amministrativa delle parrocchie deve essere semplificata ed alleggerita, al fine di liberare energie per l'annuncio del Vangelo; consapevole che il Vescovo diocesano deve sostenere questo cammino di rinnovamento della Chiesa a lui affidata anche con norme eque e paterne, in modo da prevenire i conflitti e dirimere le controversie, evitando ogni disparità e confusione; ai sensi del can. 515§2 del Codice di diritto canonico e dell'art. 25 delle Norme diocesane dell'8 settembre 2023, stabilisco quanto segue.

1. L'aggregazione delle parrocchie in Unità pastorali, ciascuna affidata ad un medesimo parroco, così come si è venuta configurando negli ultimi vent'anni, ai sensi dell'art. 2 delle Norme diocesane, viene ora definita in modo stabile come nell'elenco allegato a questo Decreto e si costituisce caso per caso al momento della nomina del parroco.
2. Con decorrenza 1 gennaio 2025, le parrocchie che alla data odierna sono già costituite in Unità pastorale e il cui parroco ne fa espressa richiesta, sentiti i Consigli parrocchiali, vengono giuridicamente aggregate in un unico ente parrocchiale.
3. Le parrocchie che alla data odierna sono già costituite in Unità pastorale e per le quali non viene richiesta o attuata l'aggregazione dal 1 gennaio 2025, intraprendono un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, per arrivare a tale richiesta e attuazione con decorrenza 1 gennaio 2026 o 1 gennaio 2027.
4. Le parrocchie che alla data odierna non sono ancora state costituite in Unità pastorale, vengono pastoralmente unite entro il 31 dicembre 2024, come nell'elenco allegato a questo Decreto, ai sensi dell'art. 1 oppure tramite Decreto singolare che istituisce la Collaborazione pastorale, di cui all'art. 2 delle Norme diocesane, per cui parrocchie ancora affidate a parroci diversi intraprendono un lavoro comune stabile, fino ad arrivare alla richiesta e all'attuazione dell'aggregazione giuridica, a seguito di un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, con decorrenza non oltre il 1 gennaio 2028.
5. L'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4, avviene tramite Decreti singolari, adottati entro il 30 settembre precedente la data di decorrenza, con l'estinzione degli attuali enti parrocchiali, e degli altri enti ecclesiastici che oggi hanno il parroco come legale rappresentante, e la contestuale erezione di nuovi enti parrocchiali, anche mediante incorporazioni successive, i cui confini territoriali, per quanto possibile, devono coincidere con i confini comunali, o rimanere dentro di essi, con scelta di un patrono, della sede legale, nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre, e delle eventuali altre chiese parrocchiali.

6. Ogni nuova parrocchia, così costituita, è formata dall'insieme delle singole comunità, locali o personali, che si trovano o si radunano nel suo territorio: tali comunità possono, a giudizio del parroco competente, avere propri consigli, i cui rappresentanti formano il Consiglio pastorale parrocchiale e partecipano al Consiglio parrocchiale per gli affari economici, istituiti secondo le indicazioni di cui agli artt. 16-18 delle Norme diocesane. Per il servizio di queste comunità il parroco può essere coadiuvato da altri sacerdoti, che operano come stabilito dagli artt. 12-14 delle Norme diocesane, come pure dai diaconi, dai coordinatori dei settori della pastorale e da altri religiosi o laici collaboratori, di cui all'art. 15 delle Norme diocesane.
7. Il patrono delle nuove parrocchie deve essere scelto secondo le norme della Sede apostolica *de patronis constituendis*. Pertanto, in riferimento al Calendario romano generale o particolare o speciale, possono essere scelti patroni la beata vergine Maria, sotto un qualsiasi titolo per cui viene celebrata, gli angeli, i santi e, con l'indulto della Sede apostolica, i beati, mentre sono sempre escluse le divine persone; inoltre, si può scegliere un solo patrono, oppure più patroni nel caso di angeli, santi e beati che sono celebrati insieme nel medesimo giorno del Calendario. La scelta viene proposta dal parroco che presenta la richiesta di cui agli artt. 2-4, sentiti i Consigli parrocchiali, approvata dal Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori, e confermata dalla Sede apostolica a cui, se necessario, si chiede di mutare la denominazione della chiesa parrocchiale madre, di modo che abbia nel titolo, di cui al can. 1218, anche il nome del patrono.
8. Il nome del patrono delle nuove parrocchie ne costituisce anche la denominazione legale. La scelta della sede legale nel centro delle nuove parrocchie, e di conseguenza della chiesa parrocchiale madre, è fatta dal Vescovo diocesano, sentiti i parroci competenti e il Collegio dei consultori, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5 delle Norme diocesane.
9. Le nuove parrocchie mantengono come patroni secondari i patroni delle parrocchie aggregate: essi di norma danno il titolo alle altre chiese parrocchiali, scelte dal Vescovo diocesano in modo da salvaguardarne una per Comune, a cui fanno riferimento le singole comunità che costituiscono la nuova parrocchia, ai sensi dell'art. 6.
10. Nelle nuove parrocchie, le celebrazioni dei Sacramenti, in particolare delle Messe, delle Esequie, della Liturgia delle Ore e della Liturgia della Parola, come pure i percorsi formativi e le opere per la testimonianza della carità saranno organizzati nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre e in altri luoghi, in particolare dove si trovano le altre chiese parrocchiali, nei modi previsti dagli artt. 6-10 delle Norme diocesane.
11. Il rendiconto amministrativo annuale dei beni temporali, di cui all'art. 31 delle Norme diocesane, può prevedere Fondi finanziari non autonomi per ognuna delle chiese parrocchiali della nuova parrocchia in cui contabilizzare le rispettive entrate e uscite, evidenziando eventuali accantonamenti, in modo da rappresentare la partecipazione di ciascuna comunità di cui all'art. 6 nell'unica gestione economica parrocchiale.
12. I libri parrocchiali di cui al can. 535 e agli artt. 21-22 delle Norme diocesane sono unici a partire dalla decorrenza dell'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4 e i libri correnti delle parrocchie aggregate vanno trasferiti in un unico luogo, nella sede legale della nuova parrocchia, salvo i fascicoli delle Istruttorie matrimoniali che vengono tutti conferiti all'ente Diocesi di Cuneo-Fossano e trasferiti nelle sedi dell'Archivio storico diocesano. I libri storici vengono conferiti all'ente Diocesi di Cuneo-Fossano e trasferiti o nella sede legale della nuova parrocchia oppure nelle sedi dell'Archivio storico diocesano, ai sensi dell'art. 21 delle Norme diocesane.
13. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti vengono conferiti, tramite i Decreti singolari di cui all'art. 5, ai rispettivi nuovi enti parrocchiali, salvo quelli non prioritari per le attività pastorali, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici, sotto la presidenza del Vescovo diocesano, e applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici, sotto la direzione dell'Economo diocesano.

14. Gli immobili degli enti parrocchiali estinti che non vengono conferiti ai nuovi enti parrocchiali sono conferiti ad altri enti ecclesiastici non parrocchiali: alla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi o alla Fondazione Opere Diocesane Fossanesi, che già amministrano patrimoni immobiliari diocesani; ad altre persone giuridiche canoniche pubbliche, modificate nello Statuto o di nuova costituzione, diocesane ma di carattere locale, riconosciute dalle comunità parrocchiali del territorio come un proprio strumento; all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cuneo-Fossano, quando si tratta di immobili in disuso di cui è necessaria la razionalizzazione.
15. Al fine di tenere conto delle diverse situazioni locali, i parroci che ritengono pastoralmente opportuno che anche gli immobili non conferiti ai nuovi enti parrocchiali siano amministrati a livello parrocchiale, avendo oggi collaboratori laici sufficienti a tale scopo, possono chiedere che tali immobili vengano assegnati in comodato o convenzione dall'ente che ne ha acquisito la proprietà al nuovo ente parrocchiale, fino a quando sarà ritenuto opportuno, in modo da garantire piena continuità con l'attuale amministrazione parrocchiale, ma anche senza pregiudicare la redistribuzione degli immobili di cui all'art. 13.
16. La modifica dello Statuto o la nuova costituzione delle altre persone giuridiche canoniche pubbliche di cui all'art. 14 compete al Vescovo diocesano, sentito il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, e può essere soggetta ad una fase iniziale sperimentale commissariale, direttamente gestita dagli uffici del settore Affari generali della Curia diocesana, della durata di due anni.
17. Al momento dell'aggregazione giuridica di cui agli artt. 2-4, se già non si è provveduto diversamente, le attività sociali a carattere commerciale degli enti parrocchiali estinti, in particolare le scuole dell'infanzia e le case di riposo, vengono trasferite ai nuovi enti parrocchiali e si avvia uno studio caso per caso, in modo da cederne in seguito la gestione ad enti non parrocchiali, anche non ecclesiastici, nei cui Consigli le parrocchie competenti mantengono una rappresentanza e con il coinvolgimento, per quanto possibile, degli enti locali, al fine di garantirne sia la sostenibilità economica che il radicamento territoriale.
18. Per quanto riguarda la partecipazione dei parroci a Consigli di amministrazione di enti non parrocchiali che gestiscono scuole dell'infanzia e case di riposo, su iniziativa diocesana viene fatta istanza a chi di dovere perché gli Statuti di tali enti continuino a prevedere la presenza di un consigliere indicato dalle parrocchie competenti, ma non necessariamente il parroco e comunque escludendo che il parroco sia di ufficio il Presidente e legale rappresentante dell'ente stesso.
19. Alla revisione del numero e del dimensionamento delle parrocchie seguirà la riduzione del numero delle Zone pastorali, la cui funzione rimane comunque circoscritta da quanto previsto dalla costituzione 29 del Sinodo diocesano e dai conseguenti artt. 1 e 26 delle Norme diocesane: tale riduzione sarà stabilita dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, non oltre il 1 gennaio 2028.
20. Al fine di accompagnare questo cammino, garantendo equità e legittimi adattamenti, nei singoli casi il Vescovo diocesano, su richiesta del parroco competente e sentito il Consiglio episcopale, può dispensare dai termini perentori di cui agli artt. 3-4 e da altre prescrizioni di questo Decreto, salvo quelle per cui è competente la Sede apostolica. Inoltre, se necessario, il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, potrà intervenire con un ulteriore Decreto per modificare in via generale le procedure e i tempi qui stabiliti.

Tale Decreto generale, promulgato con la pubblicazione sul sito internet diocesano, entra subito in vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria; venga inserito negli atti ufficiali della Curia e sia a suo tempo pubblicato anche sulla Rivista diocesana.

Dato nel Vescovado nuovo di Cuneo, li 5 giugno 2024

*Elio Dotto*

don Elio Dotto - *Cancelliere vescovile*

*+ Piero Delbosco*

+ Piero Delbosco - *Vescovo*